



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Numero Registro

71

Data

05/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno CINQUE del mese di APRILE, alle ore 12,35 nella sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
MAGORNO ERNESTO	SINDACO		X
PASCALE GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
AMOROSO FRANCESCA	ASSESSORE	X	
STICOZZI COSTANTINA	ASSESSORE		X
SURIANO FRANCESCO	ASSESSORE	X	
Totale	/	3	2

Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Comunale, Dott.ssa. Rosa SANTORO;

Assume la presidenza il Vice Sindaco, Geom. Giuseppe PASCALE

Il Presidente, riconosciuto il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Esaminata la proposta di seguito riportata;

IL PROPONENTE

IL VICE SINDACO – Geom. Giuseppe PASCALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D.Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

- Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
 - con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
 - le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
 - le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

DATO QUINDI ATTO CHE, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RILEVATO, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali.

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

<p>Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) lettera abrogata;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	---

A2. Situazione dell'ente

- Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;
- Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a **1.100.837,83**, per come contenuto nel parere al Bilancio di Previsione 2021/2023 n. 9 del 14.07.2021 – pag. 30;
- Evidenziato che la spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all' art. 1, comma

557, della Legge 27.12.2006 n. 296, calcolata secondo quanto disposto dalla presente deliberazione, rientrerà nei limiti imposti dalla normativa vigente;

Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

- Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I

predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

Viste le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", definite con Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- Visto il Decreto Ministeriale 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;
- Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

B2. Verifica situazione dell'Ente

- Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente;

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO

- L'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del

D.L. n. 34/2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
 - a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
 - b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
- Vista la Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;
- Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/08/2021 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2020 e che pertanto questa sarà l'annualità considerata per il calcolo;
- Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2020:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
TRIENNIO	2018	2019	2020
Entrate correnti ultimo triennio (Dati da consuntivi approvati)	6.955.911,74 <i>a</i>	8.398.151,81 <i>b</i>	8.492.044,22 <i>c</i>
FCDE Bilancio di Previsione 2021 assestato			2.087.262,00 <i>D</i>

<p>MEDIA ENTRATE AL NETTO FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)</p>	<p>€ 7.252.948,59 $((a+b+c)-d) / 3$</p>
---	---

- Visti gli allegati prospetti relativi al calcolo della spesa di personale ai sensi del DM e della circolare ministeriale e relativi calcoli delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato 2022/2024 – ALLEGATO ANNO 2022;
- Verificato che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2020 € 941.993,85 € (ultimo rendiconto approvato)

_____ = **16,07%**

Media entrate netto FCDE € 5.861.440,59 €

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

- L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:
 - a) comuni con meno di 1.000 abitanti
 - b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
 - c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
 - d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
 - e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
 - f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
 - g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
 - h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
 - i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre
- Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e), avendo n. 5.051 abitanti al 31.12.2021;
- Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma

2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale

FASCIA demografica	POPOLAZ.	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020 2022	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020 2023	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020 2024
E	5000-9999	24,00%	25,00%	26,00%

- Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica

individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

- Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) e avendo registrato un rapporto **tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 16,07%**, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

- **INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE**

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato fra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

€ 634.733,67 €

$(5.861.440,59 € * 26,90\%) - 941.993,85 €$

(Media entrate netto FCDE *percentuale tabella 1) – Spese di personale 2020 (ultimo rendiconto approvato)

- **INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)**

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente, per l'anno 2022, è il seguente:

€ 226.078,52 €

(941.993,85 € *24%)

(Spese di personale 2020 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente)

- **INCREMENTO EFFETTIVO**

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

IL COMUNE PUÒ ASSUMERE ENTRO LO SPAZIO FINANZIARIO DI € 226.078,52 ritenuto di optare sulla tipologia di incremento della spesa per come sopra calcolata in attuazione del DM 17.03.2020 e non in riferimento alla quota di turn-over

- **DATO ATTO QUINDI CHE, PER L'ANNO 2022, LA SOMMA A DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (VALORE CALMIERATO) È QUINDI PARI AD € 226.078,52 €;**

B) Lavoro flessibile

- Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";
- Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma

28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;

- Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

- Richiamato il comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

- Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:
 - a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
 - b) i contratti di formazione e lavoro;
 - c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

- Ritenuto di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale nel limite previsto dalla normativa vigente, ovvero € 132.496,45 inclusi oneri riflessi, pari alla somma spesa per la medesima finalità nel 2009;
- Rilevata la seguente tabella riassuntiva, da cui si evince che le previsioni rispettano la normativa vigente:

Totale spesa per lavoro flessibile anno 2009	€ 132.496,45
--	--------------

- Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e rilevato che, in tale ambito, **non emergono situazioni di personale in esubero** ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per come già accertato con deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE DI PERSONALE – ANNO 2022;
- Dato atto che:
 - a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio rilevanti nell'anno 2019;
 - la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2020;
 - l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 08.05.2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022 ed ha provveduto ad aggiornarlo per l'anno 2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12.01.2021 e per l'anno 2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2022;
 - questo ente ha adottato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE (POP) PER IL PERIODO 2021 - 2023 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 10/09/2021
 - l'ente ha approvato nei termini assegnati il bilancio di previsione ed il rendiconto 2020 ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
 - l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di

integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;

- l'ente ha comunicato alla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'importo dei debiti scaduti e non pagati al 31.12.2018 nei termini previsti dalla normativa per come contenuti nella piattaforma;
- l'ente si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Evidenziato che il Comune di Diamante pur essendo un Comune con più di 5000 abitanti residenti ed una fluttuazione della popolazione dimorante legata alle presenze turistiche che decuplica le presenze sul territorio per lunghi periodi dell'anno si presenta notevolmente sottodimensionato dal punto di vista delle risorse umane assegnate ai vari uffici;

- Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;
- Visto l'art.16 Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 D. Lgs n.165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente;
- Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui *"Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente"*;
- Atteso che sulla presente proposta sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti che dovrà accertare la conformità del presente atto al Principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
- Dato atto che successivamente all'approvazione la deliberazione sarà inviata, unitamente a tutta la documentazione istruttoria necessaria a COSFEL per l'acquisizione della prescritta autorizzazione;
- Ritenuto pertanto di modificare con la presente il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – annualità 2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 10.09.2021;
- Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente del Comparto Funzioni Locali;
- Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta

informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, la programmazione triennale 2022/2024 – annualità 2022 per come di seguito indicato:

ANNO 2022 – TEMPO INDETERMINATO

➤ **assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:**

- a) **n. 1 COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE FULL-TIME / CAT. D – P.E. D1**
- b) **n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE / CAT D – P.E. D1 part-time 12 ORE SETTIMANALI presso UFFICIO TRIBUTI**
- c) **n. 1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO – GEOMETRA / CAT. C. – P.E. C1 FULL-TIME**

Le suddette assunzioni saranno effettuate:

1. **senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (art. 3, comma 8, legge n. 56/2019);**
2. **previa mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in applicazione della previsione di cui alla Legge 56/2019 (c.d. legge concretezza);**
per l'assunzione sub a)
3. **attraverso indizione di concorso pubblico con possibilità di realizzazione a livello di gestione aggregata**
per le assunzioni sub b) e sub c)
3. **attraverso l'utilizzo dello scorrimento di graduatorie ancora vigenti di altri Enti (non essendovene di vigenti presso l'Ente)**
4. **solo in seguito ad eventuale esito infruttuoso della procedura di cui al precedente punto, attraverso specifica indizione di concorso pubblico con possibilità di realizzazione a livello di gestione aggregata**

ANNO 2022 – TEMPO DETERMINATO

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI SEGUITO INDICATE:

- **ULTERIORE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME DI N. 5 UNITA' DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C – P.E. C1 FULL TIME PER MESI 5 PER ESIGENZE**

STRAORDINARIE/STAGIONALI ai sensi dell'art. 50 del CCNL del COMPARTO FUNZIONI LOCALE del 21.05.2018 che al comma 4 prevede esenzioni dalle limitazioni quantitative per i contratti a tempo determinato tra l'altro per le seguenti ipotesi:

“e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli

ANNO 2023 – TEMPO INDETERMINATO

PROGRAMMAZIONE RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO PROGRAMMATARIO

ANNO 2023 – TEMPO DETERMINATO

PROGRAMMAZIONE RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO PROGRAMMATARIO

ANNO 2024 – TEMPO INDETERMINATO

PROGRAMMAZIONE RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO PROGRAMMATARIO

ANNO 2024 – TEMPO DETERMINATO

PROGRAMMAZIONE RINVIATA A SUCCESSIVO ATTO PROGRAMMATARIO

2. **DI DARE ATTO** che anche a seguito delle assunzioni come sopra programmate per l'anno 2022 il Comune di Diamante non supererà il limite del rapporto medio dipendenti/popolazione previsto dall'ultimo D.M. Interno 18.11.2020 per gli Enti che hanno dichiarato dissesto o piano di riequilibrio pluriennale (casistica teorica nella quale comunque il Comune di Diamante non rientra) – limite 1/169;
3. **DI SUBORDINARE** le assunzioni sopra programmate all'avvenuta autorizzazione da parte della COSFEL;
4. **DI PREVEDERE** altresì, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, il ricorso alle tipologie previste dalla legge per l'utilizzo di dipendenti di altri Enti ex. Art. 92 TUEL nel rispetto del limite di spesa di personale a tempo determinato;
5. **DI DARE ATTO** che questo Comune potrà avvalersi altresì, per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei dipendenti pubblici, anche dell'attivazione di procedure di (mobilità bilaterale o reciproca);
6. **DI RINVIARE** a successivo atto la programmazione per le annualità successive;
7. **DI DARE ATTO CHE** la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (D.L. n. 34/2019), rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa potenziale massima;
8. **DI APPROVARE** l'allegata dotazione organica, che con la consistenza dei dipendenti in servizio e programmazione fabbisogno del personale forma parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;

9. **DI DARE ATTO CHE** le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
10. **DI DARE ATTO CHE** il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente, trova copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023 e nello schema di bilancio di previsione 2022/2024 in corso di approvazione;
11. **DI RISERVARSI** la facoltà in qualsiasi momento di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativo al triennio considerato;
12. **DI PUBBLICARE** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
13. **DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
14. **DI INFORMARE** dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e le RSU
15. **DI DICHIARARE** il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.




IL VICE SINDACO
Geom. Giuseppe PASCALE

P A R E R I
ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO PERSONALE

ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE =====

DIAMANTE, li 04/04/2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
(RAG. GIOVANNI GAMBA)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE =====

DIAMANTE, li 04/04/2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
(RAG. GIOVANNI GAMBA)

Nominativo	Firma
Avv. Ernesto MAGORNO	
Geom. Giuseppe PASCALE	
Dott.ssa Francesca AMOROSO	
Dott.ssa Costantina STICOZZI	
Prof. Francesco SURIANO	



IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO IL PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 4 DEL 04/04/2022

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE: CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI DEI PRESENTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO
Geom. Giuseppe PASCALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANTORO

LA GIUNTA COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, HA DICHIARATO ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL VICE SINDACO
Geom. Giuseppe PASCALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Rosa SANTORO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E' immediatamente esecutiva, essendo stata dichiarata tale con votazione separata

Diamante, li 05/04/2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
(AVV. FRANCESCA TROMBIERO)

Viene data affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per la prescritta pubblicazione.

Diamante, li _____



IL RESPONSABILE DEL SETTORE CED
(Rag. Giovanni GAMBA)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Diamante, li _____



IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
(AVV. FRANCESCA TROMBIERO)

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 - NUOVE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO PROGRAMMATE

ID	P.E.	TIPOLOGIA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI CPDEL + INADEL	IRAP	TOTALE
1	D1	N. 1 COMANDANTE POLIZIA LOCALE FULL-TIME	2.361,71 €	30.702,23 €	8.191,35 €	2.609,69 €	41.503,27 €
2	D1	N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO UFFICIO TRIBUTI PART-TIME 12 ORE SETTIMANALI	630,36 €	8.194,68 €	2.186,34 €	696,55 €	11.077,57 €
3	C1	N. 1 ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO - GEOMETRA FULL-TIME	1.776,01 €	23.088,13 €	6.159,91 €	1.962,49 €	31.210,53 €
TOTALE				61.985,04 €	16.537,61 €	5.268,73 €	83.791,38 €

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 - RIEPILOGO COSTI ANNUI PERSONALE GIA' IN SERVIZIO ED IN CORSO DI ASSUNZIONE

SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO GIA' IN SERVIZIO ED IN CORSO DI ASSUNZIONE	553.422,96 €	147.653,25 €	47.040,95 €	748.117,16 €
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	22.000,00 €	5.236,00 €	1.870,00 €	29.106,00 €
FONDO ART. 15 CCDI	55.000,00 €	13.090,00 €	4.675,00 €	72.765,00 €
TOTALE	630.422,96 €	165.979,25 €	53.585,95 €	849.988,16 €

SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE ART. 110	25.307,23 €	6.751,97 €	2.151,11 €	34.210,31 €
ASSUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE (4 UNITA' FULL-TIME FINO AL 31/03/2022)	23.472,80 €	6.262,54 €	1.995,19 €	31.730,53 €
TOTALE	48.780,03 €	13.014,51 €	4.146,30 €	65.940,84 €

SPESA DI PERSONALE ALTRI ENTI

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
DIPENDENTE C1 ALTRO ENTE 9 ORE SETTIMANALI	1.741,92 €	464,74 €	148,06 €	2.354,73 €
DIPENDENTE B1 ALTRO ENTE 9 ORE SETTIMANALI	1.554,72 €	414,80 €	132,15 €	2.101,67 €
TOTALE	3.296,64 €	879,54 €	280,21 €	4.456,40 €

SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 - LIMITI ASSUNZIONALI

SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO GIA' IN SERVIZIO ED IN CORSO DI ASSUNZIONE	553.422,96 €	147.653,25 €	47.040,95 €	748.117,16 €
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	22.000,00 €	5.236,00 €	1.870,00 €	29.106,00 €
FONDO ART. 15 CCDI	55.000,00 €	13.090,00 €	4.675,00 €	72.765,00 €
NUOVE ASSUNZIONI PROGRAMMATE ANNO 2022	61.985,04 €	16.537,61 €	5.268,73 €	83.791,38 €
LIMITE ASSUNZIONALE 2022 - SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO 2020 EURO 941.993,85 + INCREMENTO MASSIMO IPOTETICO ANNO 2022 EURO 226.078,52				1.168.072,37 €
TOTALE	692.408,00 €	182.516,85 €	58.854,68 €	234.292,64 €

SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO	CONTRIBUTI	IRAP	TOTALE
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE ART. 110	25.307,23 €	6.751,97 €	2.151,11 €	34.210,31 €
ASSUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE (4 UNITA' FULL-TIME FINO AL 31/03/2022)	23.472,80 €	6.262,54 €	1.995,19 €	31.730,53 €
PERSONALE ALTRI ENTI	3.296,64 €	879,54 €	280,21 €	4.456,40 €
ASSUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE PROGRAMMABILI (5 UNITA' FULL-TIME MESI 5)	45.140,00 €	12.043,35 €	3.836,90 €	61.020,25 €
LIMITE ASSUNZIONALE - SPESA DI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2009				132.496,45 €
TOTALE	97.216,67 €	25.937,41 €	8.263,42 €	1.078,96 €

Calcolo delle capacità assunzionali dei comuni per personale a tempo indeterminato

ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17.03.2020

Abitanti	5.051
Anno Corrente	2021

Prima soglia	Seconda Soglia
26,90%	30,90%

Incremento massimo ipotetico spesa 2022	€	226.078,52
---	---	------------

Entrate correnti	
Ultimo rendiconto (2020)	€ 8.492.044,22
Penultimo rendiconto (2019)	€ 8.398.151,81
Terzultimo rendiconto (2018)	€ 6.955.911,74

FCDE 2021	€	2.087.262,00
media - FCDE	€	5.861.440,59
Rapporto Spesa/Entrate		16,07%

Incremento spesa 2022 - I FASCIA	
%	Euro
24,00%	€ 226.078,52

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto (2020)	€ 941.993,85
Anno 2019	€ 915.391,88

Collocazione Ente	Prima Fascia
-------------------	--------------

Resti Assunzionali	€	163.130,15
--------------------	---	------------

Incremento di spesa 2022	€	389.208,67
--------------------------	---	------------

Incremento teorico disponibile		
media - FCDE	€	5.861.440,59
% prima soglia 26,90%	€	1.576.727,52
(-) Spesa di personale ultimo rendiconto	€	941.993,85
Incremento teorico	€	634.733,67

Calcolo delle capacità assunzionali dei comuni per personale a tempo indeterminato

ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17.03.2020

Abitanti	5.051
Anno Corrente	2021

Prima soglia	Seconda Soglia
26,90%	30,90%

Entrate correnti	
Ultimo rendiconto (2020)	€ 8.492.044,22
Penultimo rendiconto (2019)	€ 8.398.151,81
Terzultimo rendiconto (2018)	€ 6.955.911,74

FCDE 2021	€ 2.087.262,00
media - FCDE	€ 5.861.440,59
Rapporto Spesa/Entrate	16,07%

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto (2020)	€ 941.993,85
Anno 2019	€ 915.391,88

Collocazione Ente	Prima Fascia
--------------------------	--------------

Resti Assunzionali	€ 163.130,15
---------------------------	--------------

Incremento di spesa 2023	€ 398.628,61
---------------------------------	--------------

Incremento massimo ipotetico spesa 2023	€ 235.498,46
25,00%	€

Incremento spesa 2023 - I FASCIA	
%	Euro
25,00%	€ 235.498,46

Incremento teorico disponibile	
media - FCDE	€ 5.861.440,59
% prima soglia 26,90%	€ 1.576.727,52
(-) Spesa di personale ultimo rendiconto	€ 941.993,85
Incremento teorico	€ 634.733,67

Calcolo delle capacità assunzionali dei comuni per personale a tempo indeterminato

ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del Decreto 17.03.2020

Abitanti	5.051
Anno Corrente	2021

Prima soglia	Seconda Soglia
26,90%	30,90%

Incremento massimo ipotetico spesa 2024	
26,00%	€ 244.918,40

Entrate correnti	
Ultimo rendiconto (2020)	€ 8.492.044,22
Penultimo rendiconto (2019)	€ 8.398.151,81
Terzultimo rendiconto (2018)	€ 6.955.911,74

FCDE 2021	€ 2.087.262,00
media - FCDE	€ 5.861.440,59
Rapporto Spesa/Entrate	16,07%

Incremento spesa 2024 - I FASCIA	
%	Euro
26,00%	€ 244.918,40

Spesa del personale	
Ultimo rendiconto (2020)	€ 941.993,85
Anno 2019	€ 915.391,88

Collocazione Ente	Prima Fascia
--------------------------	--------------

Resti Assunzionali	€ 163.130,15
---------------------------	--------------

Incremento di spesa 2024	€ 408.048,55
---------------------------------	--------------

Incremento teorico disponibile	
media - FCDE	€ 5.861.440,59
% prima soglia 26,90%	€ 1.576.727,52
(*) Spesa di personale ultimo rendiconto	€ 941.993,85
Incremento teorico	€ 634.733,67



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 4 Data <u>04 APRILE 2022</u>	OGGETTO: Parere su Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022
--	---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** il sottoscritto **Dott. Domenico PISANO** revisore unico di questo Ente nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2021 procede ad esprimere il proprio parere in merito alla Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022;**

ESAMINATA in data **04.04.2022** la bozza della deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022;**

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...";



... comma 102, Legge 311/2004 "Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica";

- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di



personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);

- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

CONSIDERATO CHE gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

VISTI altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);



COMUNE DI DIAMANTE

Aoo aoofin02

Prot. N. 7066 del 04/04/2022

La deliberazione della Giunta Comunale ha dato atto che non emergono situazioni di personale in esubero per l'anno 2022;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto **"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022"** unitamente agli allegati

RILEVATO che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta rispettato come da prospetti riepilogativi allegati alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere

CONSIDERATO che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020 come da prospetti riepilogativi allegati alla proposta di deliberazione oggetto del presente parere;

CONSIDERATO che le capacità assunzionali a tempo determinato sono state determinate in base alla vigente normativa di settore e consentono il rispetto del limite di spesa di personale temporaneo dell'anno 2009

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- la compatibilità delle assunzioni programmate oggetto del presente parere con il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto **"APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERSONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022"** subordinando le nuove assunzioni programmate all'acquisizione della prescritta autorizzazione COSFEL.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Domenico PISANO)